



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Prot.2475/A39 del 29/03/2022

### ACCORDO IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il giorno 28 marzo 2022 presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Bologna Via Belle Arti n. 54 Bologna

Tra

**Accademia di Belle Arti di Bologna**, con sede a Bologna Via Belle Arti n. 54, in persona del rappresentante legale il **Presidente**, Dott. Michelangelo Poletti, nominato ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale n. 1063 del 15.11.2019, assistito dalla Direttrice Prof.ssa Cristina Francucci e dal Direttore Amministrativo F.F Dott.ssa Vittoria Aversa, di seguito nel presente accordo denominata **"Accademia"**

e

**le RSU**, composte da Sabina Aversa (Unams), Sergia Avveduti (Flc Cgil) e Paola Coco (Uil Rua) assistiti dai dirigenti provinciali Gabriele Caforio (FLC CGIL), Maurizio Turchi e Franco Savignano (CISL) e Raffaele Pileggi (UIL RUA) —di seguito nel presente accordo anche denominate **"RSU"**;

Premesso che:

- ✓ l'art. 4, comma 1, della L 300/1970 così come modificato dall' Art. 23 del D. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 prevede che:

*"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali";*

- ✓ l'art. 4, comma 2, della predetta L. 300/1970 prevede che: *"La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"*

Ar







## ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

- ✓ si rende necessaria l'installazione di apparecchiature di video sorveglianza, come individuate nella relazione tecnica che è parte integrante del presente accordo, per le seguenti motivazioni:
  - tutela del patrimonio artistico, al fine di preservare l'integrità dei beni mobili e immobili presenti nell'Istituzione
  - sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli studenti nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli stessi

### Considerato che:

- ✓ negli ultimi anni nella sede dell'Accademia si sono verificate sottrazioni di materiale didattico, strumenti di laboratorio ed effetti personali, ai danni degli studenti, dipendenti e che pertanto risulta inderogabile l'installazione e l'attivazione di impianti di video sorveglianza;
- ✓ dall'attivazione dei suddetti impianti potrebbe derivare, in via accidentale e/o indiretta, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro;
- ✓ le finalità dell'utilizzo degli impianti di video sorveglianza attengono alla necessità di predisporre un'efficace e tempestiva tutela del patrimonio artistico dell'Accademia, nonché della salute e sicurezza dei suoi dipendenti col solo scopo di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza;
- ✓ l'Accademia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/1970, dal D.Lgs n. 196 del 2003 e successive modifiche, dal GDPR Reg. UE 679/ 2016 e dal D. lgs 81/2001, intende far uso di impianti di videosorveglianza all'interno ed all'esterno della sede di Via Belle Arti 54 e nella Biblioteca di via del Guasto n.7, concordando l'installazione con le R.S.U. come previsto dalle normative di legge;
- ✓ l'Accademia, nell'utilizzare le apparecchiature di video sorveglianza, terrà conto della normativa in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;
- ✓ ai fini del presente accordo, per tutte le definizioni relative ai dati personali, al titolare, al responsabile e all'incaricato del trattamento dei dati, si rimanda all'art. 1 del presente accordo;



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

- ✓ in relazione alle comunicazioni ed ai contenuti delle attività di trattamento di dati stessi, ivi compreso il richiamo all'ambito di applicazione territoriale, si fa riferimento a quanto previsto della specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03 e Regolamento UE 2016 / 679).

Quanto sopra premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 legge n. 300/1970 e delle normative in tema di protezione dei dati personali e sui luoghi di lavoro, le Parti convengono quanto segue:

### **ART. 1 —PREMESSE, DEFINIZIONI E COMPETENZE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Nel presente accordo ai termini di seguito indicati verranno attribuiti i seguenti significati riportati:

- impianto di videosorveglianza: gli impianti di televisioni a circuito chiuso —1VCC -e di registrazione dei filmati, in grado di vigilare generalmente un luogo o comunque un bene a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere e di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini strategicamente posizionate, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori come previsto dall'Art. 4 della legge n. 300/1970;
- Titolare del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (Art. 4, comma 1, n.7 del Regolamento UE 2016 / 679);
- Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (Art. 4, comma 1, n.8 del Regolamento UE 2016 / 679);
- Incaricati del trattamento: persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 4, n. 10 del Regolamento UE 2016 / 679) i cui nominativi dovranno essere forniti alle OO.SS ed RSU.

In ottemperanza agli obblighi di informazione di cui all'artt. 13, co.1 e 14, co.1 del Regolamento UE 2016 / 679, l'Accademia di Belle Arti comunica:



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

- che il soggetto titolare del Trattamento dei dati per la videosorveglianza è il Presidente Dott. Michelangelo Poletti;
- che il responsabile del trattamento dei dati inerenti la videosorveglianza è la Prof.ssa Cristina Francucci (Direttrice), dipendente dell'Accademia di Belle Arti;
- che l'incaricato al trattamento dei dati è il Dott. Antonio Iovino, dipendente dell'Accademia di Belle Arti;
- Per i dipendenti incaricati, l'Accademia di Belle Arti provvederà ad un formale incarico scritto se non già effettuato e provvederà a fornire un adeguato livello di formazione agli stessi.

### **ART. 2 — CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Le parti concordano che l'uso dei sistemi di videosorveglianza da parte dell'Accademia debba avvenire in conformità alle seguenti condizioni:

#### **2.1— Finalità**

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dall'Accademia non sono finalizzati in nessun modo al controllo dei lavoratori ma esclusivamente alla vigilanza sull'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Accademia ed alla sicurezza dei lavoratori. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza è idonea, infatti, a salvaguardare la documentazione contenente dati personali del Titolare e degli interessati, nonché la strumentazione elettronica e le dotazioni mobili presenti all'interno dell'edificio, nonché beni di proprietà dei dipendenti e collaboratori (es. biciclette, portafogli, cellulari ecc.) prevenendo atti vandalici, nonché possibili aggressioni, furti, rapine e danneggiamenti.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente accordo disciplina, pertanto, anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall' art. 4 L. 300/70, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), dal Reg. UE 679/2016 nonché dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08/04/2010 e pubblicato in G. U.

AR SA  



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

n. 99 del 29 aprile 2010 con successive modifiche ed integrazioni (FAQ del Garante privacy pubblicate il 05/12/2020).

L'Accademia di Belle Arti si impegna ad osservare le regole stabilite dal Garante della Privacy, rispettando in particolare il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

### **2.2 - Ricerca, Visualizzazione ed utilizzo delle immagini registrate**

La visualizzazione delle immagini registrate può avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate da parte del personale incaricato, appositamente individuato tramite formale nomina dell'Accademia, il quale è responsabile della videosorveglianza e del trattamento delle immagini. I nominativi verranno comunicati a cura dell'Accademia alle RSU ed alle OO.SS.

In caso di compimento di un atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal sistema di registrazione. Sarà cura del Responsabile di Videosorveglianza fornire la registrazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti criminosi che impongono l'intervento diretto delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli accessi ai sistemi di ricerca e visualizzazione delle immagini avvengono in ottemperanza alla normativa privacy vigente e mediante l'utilizzo di profili di accesso specifici e personali.

Le parti convengono che le informazioni e i dati raccolti tramite gli impianti audiovisivi e gli strumenti di lavoro potranno essere utilizzati esclusivamente ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 300/1970, già menzionato in premessa e comunque le parti convengono che i dati non potranno essere utilizzati a fini disciplinari o ad altri fini connessi al rapporto di lavoro.

Salvo specifiche norme di legge, in base ai principi di responsabilizzazione e minimizzazione dei dati personali sanciti dal GDPR, il titolare del trattamento individua i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e della finalità del trattamento e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà personali costituzionalmente garantiti. Le parti concordano che la conservazione delle immagini non superi le 48 ore.

### **2.3 - Incontri con le RSU**

Su richiesta, le Parti si incontreranno al fine di verificare le modalità di funzionamento dei nuovi allestimenti e, più in generale, lo stato di attuazione del presente accordo.



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

### 2.4 — Informativa

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Provvedimento Generale del Garante della Privacy e s.m.i., l'Accademia, mediante apposita modulistica/segnalatica nella quale verranno riportati il simbolo di una telecamera e la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata nonché a comunicare che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate per le finalità di videosorveglianza nei limiti previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 300/1970.

Verrà messa a disposizione una informativa completa con cui saranno specificate:

- le modalità del trattamento dei dati soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- il Titolare e il Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente accordo. In particolare l'Accademia di Belle Arti si impegna ad informare i lavoratori sulla finalità e sull'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza/videoregistrazione.

### 2.5 — Diritti degli interessati

Alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia.

### 2.6 — Altre condizioni

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare: Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), GDPR (Regolamento UE 2016 / 679), Provvedimento del Garante Privacy del 2010 sulla video-sorveglianza unitamente alle FAQ del 05/12/2020.

Le condizioni previste dal presente Accordo devono essere esposte a cura dell'Accademia di Belle Arti presso tutte le sedi coinvolte in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti coinvolti.

### Art. 3 - PROCEDURE PER L'ADOZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Gli attuali e i nuovi impianti di videosorveglianza, le telecamere, le tipologie di impianto e/o gli eventuali interventi che ne dovessero modificare il sistema di videosorveglianza saranno oggetto di successiva sequenza contrattuale tra le parti al presente accordo e



## ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

di preventiva informazione da parte dell'Accademia di Belle Arti alle parti sindacali firmatarie del presente accordo

L'informativa avrà riguardo al numero e posizionamento delle telecamere alle caratteristiche delle telecamere (focale, angolo di rotazione, ecc.), planimetria recante il posizionamento delle telecamere; breve descrizione dell'impianto.

### ART. 4 – TUTELE

Nel rispetto di quanto disposto dall'art 4 comma 3 della L. 300/1970: *“Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”*. Le riprese effettuate a mezzo delle telecamere del sistema di videosorveglianza installate secondo le planimetrie allegate al presente accordo, che ne costituiscono parte integrante, potranno essere visionate o utilizzate nell'arco delle 48 ore, qualora il fatto oggetto di contestazione comprometta la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la tutela del patrimonio artistico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

### ART. 5 - CLAUSOLA FINALE

Il presente accordo è valido per il sistema di videosorveglianza presente nella sede di Bologna Via Belle Arti n. 54 e Via del Guasto n. 7.

Per nuovi impianti da installare in altre sedi sarà seguita la procedura di cui all'art. 3 del presente accordo.

Allegati:

Pianta sede Bologna con telecamere

Relazione tecnica impianto di videosorveglianza sede Bologna



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Per il Presidente dell'Accademia  
di Belle Arti di Bologna

Il Rappresentante del MUR

le R.S.U.

e OO.SS.

FLC CGIL

UIL RUA \_\_\_\_\_

CISL

Allegati:

Planta sede Bologna con telecamera

Relazione tecnica impianto di videosorveglianza sede Bologna